REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **60864** del registro di segreteria, proposto da:

xx nato a xx, C.F. xx, ivi residente, xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto, C.F. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, n. fax 06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado valida anche per il grado di appello;

-appellante-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande 21 - 00144 e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS, Avv. Raffaele Tedone e Avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani 108 – 70126

-appellato-

avverso

la sentenza n. 317/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per regione Puglia, depositata il 27.04.2022 non notificata, emessa sul ricorso iscritto al n. 36547 del registro di segreteria proposto da xx avverso la determinazione n. LEO 12012713132.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

PRESO ATTO all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Laura Pilerci, dell'assenza dei difensori dell'appellante xx, non costituito l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Ricorso in primo grado di xx.

Il sig. xx, in servizio alla Polizia di Stato e poi in congedo dal 1 agosto 2009, ha impugnato il richiamato provvedimento amministrativo dell'INPS, mai notificato, con il quale gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità con il sistema retributivo a decorrere dal 1.08.2009 per la parte relativa alla modalità di calcolo della

pensione e specificatamente per mancata, errata e/o falsa applicazione e attribuzione della indennità integrativa speciale in misura intera e separata in quota A per violazione ed errata applicazione della L 503/92, della L 724/1994, della L. 335/1995.

L'INPS, nel costituirsi in giudizio dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame, per assenza della preventiva istanza, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso, in via subordinata, ha eccepito anche la prescrizione ed il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi.

2.Sentenza n. 317/2022 della Corte dei conti per la regione Puglia.

Con sentenza n. 317/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica depositata il 27.4.2022, veniva rigettato il ricorso n. 36547 proposto dal sig. xx con condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Inps nella misura di €. 500,00.

3. Atto di appello del sig. xx.

Avverso la sentenza n.317/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica depositata il 27.4.2022, presentava appello il sig. xx per il seguente motivo:

1) Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31 comma 3 del c.g.c.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.g.c. *"il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero*

quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari."

Nel caso di specie nel corso degli anni si è assistito ad un mutamento della giurisprudenza che, ai sensi del richiamato art. 31 comma 3, avrebbe consentito la compensazione delle spese di lite (In tal senso Corte dei conti Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 257/18). Pertanto, la pronunzia del primo giudice in punto di spese si appalesa errata.

Ad avviso dell'appellante la condanna alle spese di cui alla gravata sentenza n.317/2022 della Sezione territoriale della Corte dei conti per la regione Puglia si rivela ingiustificata, attesa la peculiarità della questione e in considerazione della natura pensionistica pubblica della controversia.

4. Richieste dell'appellante xx.

Pertanto, l'appellante xx ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello, *contrariis reiectis*, ritenuta l'ammissibilità dell'appello di:

- *accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4 comma del codice di giustizia contabile;*
- *in subordine di riformare la sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali ovvero del punto relativo alla condanna alle spese con compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, comunque, con riduzione significativa del relativo importo".*

5. All'udienza del 17 giugno 2026, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l'assenza di parte appellante, disponeva il rinvio ex art. 196 c.g.c. del giudizio G 60864 all'udienza del 16 settembre 2026.

6. All'odierna udienza il Presidente prendeva atto, di nuovo, dell'assenza di parte appellante.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1.Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.

2. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 17 giugno 2026.

Constatata l'assenza dell'appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del 16 settembre 2026, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

All'odierna udienza, veniva di nuovo constatata l'assenza dell'appellante.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'art.196 c.g.c. prevede che:

"se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.

Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità del giudizio n. G 60864. Nulla per le spese, stante la contumacia dell'I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

G 60864 del sig. xx e per l'effetto conferma la sentenza n. 317/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, del 27 aprile 2022. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Presidente e estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21/09/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21/09/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21/09/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente